

## CASSAZIONE

## SEZIONE TERZA PENALE

10 MAGGIO 2012 N. 23230

PRESIDENTE:

MANNINO

RELATORE:

GENTILE

**Stampa • Artt. 5 e 16 L. 47 del 1948 • Estensione alla stampa telematica degli obblighi di registrazione stabiliti per la stampa cartacea • Esclusione • Il giornale informatico diffuso con modalità telematica non presenta i requisiti della riproduzione tipografica, con mezzi fisico-chimici, né la destinazione al pubblico**

**• Non applicabilità dell'obbligo di registrazione del giornale telematico presso il tribunale e non configurabilità del reato di stampa clandestina ex art. 16 L. 47/48 per divieto di applicazione analogica di norme in malam partem.**

*Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sus-*

*sistenza del prodotto stampa come definito dall'art. 1 L. n. 47/48: l'attività di riproduzione tipografica e la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.*

*La normativa di cui alla L. 7 marzo 2001, n. 62, ribadita dalla successiva normativa di cui al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, ha introdotto la registrazione dei giornali online presso il tribunale del luogo di pubblicazione esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze per l'editoria. L'estensione dell'obbligo di registrazione per il giornale online, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all'art. 16 della citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica « in malam partem » non consentita ai sensi degli artt. 25, comma 2, Cost. e 14 delle disposizioni sulla legge generale.*

**R**ITENUTO INFATTO. — 1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 2 maggio 2011, confermava la sentenza del Tribunale di Modica, in data 8 maggio 2008, appellata da Carlo R., imputato del reato di cui agli artt. 5 e 16 L. 8 febbraio 1948, n. 47, per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile, denominato « Accade in Sicilia » e diffuso in via telematica sul sito [www.Accadeinsicilia.net](http://www.Accadeinsicilia.net), senza che fosse intervenuta tempestiva registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica; fatti commessi dal 16 dicembre 2003 al 7 dicembre 2004; e condannato alla pena di euro 150,00 di multa.

2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606, lett. b), c.p.p.

In particolare il ricorrente esprimeva:

a) che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 5 e 16 L. 47/1948. Il sito utilizzato dal R., in sede informatica, costituiva un semplice blog o sito internet, non rientrando nella definizione di stampa e/o stampato ai sensi dell'art. 1 L. 47/1948. La disposizione di cui agli artt. 2 e 5 L. 7 marzo 2001, n. 52 — secondo cui era prevista la registrazione anche per i giornali ed i periodici informatici — riguardava solo quelle pubblicazioni che intendevano usufruire del finanziamento pubblico;

b) che, comunque, stante l'incertezza interpretativa in ordine alla normativa de qua, ricorrevva nella fattispecie l'errore scusabile su legge extra-

penale di cui all'art. 47, comma terzo, c.p., con conseguente esclusione della punibilità del R.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO. — 1. Il ricorso è fondato.

Carlo R. è stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 5 e 16 L. 47/1948 per aver intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato « Accade in Sicilia », diffuso sul sito internet *www.accadeinsicilia.net*, senza aver effettuato la prescritta autorizzazione presso la Cancelleria del Tribunale di Modica, ritenuta competente per tale adempimento (vedi capo di imputazione come contestato in atti).

Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, occorre riassumere sinteticamente i punti fondamentali della disciplina normativa attinente alla stampa:

1.1. Ai sensi dell'art. 1 L. 47/1948 (disposizione sulla stampa) sono considerati stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisici/chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione.

1.2. Dall'esame di detta disposizione si evince che — ai fini della sussistenza in senso giuridico del prodotto stampa — necessitano due condizioni: *a)* un'attività di riproduzione tipografica, *b)* la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.

1.3. Nell'ambito del prodotto stampa, come sopra individuato, la norma di cui all'art. 5 citata L. 47/1948 prescrive che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

1.4. La pubblicazione di un giornale o altro periodico, senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, costituisce illecito penale punito ai sensi dell'art. 16 citata L. n. 47/1948.

2. Così delineati i punti fondamentali inerenti alla nozione di stampa e dell'obbligo di registrazione per il giornale o periodico, occorre esaminare — in relazione alla fattispecie concreta oggetto del presente ricorso — se detta disciplina, sotto il profilo generale sia applicabile al nuovo prodotto « media » costituente il giornale informatico diffuso in via telematica (sito *www.*).

3. Orbene la risposta al quesito giuridico di cui sopra è negativa per le seguenti ragioni principali:

3.1. Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall'art. 1 L. n. 47/1948 ed ossia: *a)* un'attività di riproduzione tipografica; *b)* la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.

3.2. La normativa di cui alla L. 7 marzo 2001, n. 62 (inerente alla disciplina sull'Editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali online soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria.

3.3. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la di-

sposizione di cui all'art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 7 marzo 2001 n. 62.

3.4. L'estensione dell'obbligo di registrazione per il giornale online — previsto dalla citata L. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche — anche in riferimento alla norma di cui all'art. 5 L. 47/1948, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all'art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica *in malam partem* non consentita ai sensi dell'art. 25, comma secondo, Cost. e 14 delle Disposizioni sulla legge generale (vedi sulla materia de qua sez. III, sent. n. 10535 dell'11 dicembre 2008, depositata il 10 marzo 2009; sez. V, n. 35511/2010 del 16 luglio 2010).

4. Alla luce delle argomentazioni finora svolte, consegue che — non sussistendo nei confronti di Carlo R. l'obbligo della registrazione del giornale online denominato « Accade in Sicilia », ai sensi dell'art. 5 L. 47/1948 — lo stesso va assolto dal reato di cui all'art. 16 citata L. n. 47/1948, come contestato in atti, perché il fatto non sussiste, con conseguente annullamento, senza rinvio, della sentenza della Corte di Appello di Catania, in data 2 maggio 2011.

P.Q.M. — Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

**BLOG, GIORNALI ONLINE E  
« OBBLIGHI FACOLTATIVI »  
DI REGISTRAZIONE DELLE  
TESTATE TELEMATICHE:  
TRA CONFUSIONE DEL  
LEGISLATORE E PERICOLI  
PER LA LIBERA  
ESPRESSIONE DEL  
PENSIERO SU INTERNET**

Come preconizzato dalla dottrina<sup>1</sup>, addirittura già prima dell'emanazione della legge n. 62 del 2001, l'equiparazione pedissequa ed acritica fra giornalismo on line e stampa tradizionale può costituire un pericolo di non poco momento per il principio costituzionalmente garantito della libera espressione del pensiero.

In tal senso, la sentenza in esame pone un ulteriore tassello al dibattito dottrinale ed alle tendenze giurisprudenziali, costituendo un punto fermo per un quadro interpretativo che consenta una sempre maggiore tutela del libero pensiero sulla Rete, contro tentazioni dirigistiche di vario stampo.

<sup>1</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in questa Rivista, 1998, pag. 15 e segg., che sottolinea: « Al

contrario occorrerà indagare attentamente per verificare se e in che misura le regole esistenti possano estendersi alla nuova entità o attività.

Prima di analizzare la pronuncia della Suprema Corte nei suoi punti salienti, appare tuttavia opportuno un breve excursus su giurisprudenza e dottrina precedenti e successive all'emanazione della legge 62 del 2001.

Il dibattito si è principalmente incentrato sull'applicazione all'editoria telematica (per la precisione, ai giornali telematici) delle regole relative alla stampa cartacea.

Tale pretesa equiparazione, tuttavia, è stata subito oggetto di profonde e motivate obiezioni, sia da parte degli utenti del Web, sia da parte di illustre dottrina, la quale ha da subito intravisto e denunciato il potenziale deflagrante di un'errata interpretazione della normativa, che, in ultima analisi, avrebbe potuto indirizzarsi verso una più o meno marcata irragionevolezza della libera manifestazione del pensiero.

# 1. IL DIBATTITO PRECEDENTE ALL'EMANAZIONE DELLA LEGGE 62 DEL 2001.

In verità, prima dell'ordinanza del 6 novembre 1997 con la quale la sezione per la stampa e l'informazione del tribunale di Roma ammetteva la registrazione della testata on line Interlex, la giurisprudenza non appariva univocamente indirizzata verso l'equiparazione dell'editoria periodica telematica al giornalismo tradizionale.

Salvo definire tali forme di espressione del pensiero o di informazione « giornali telematici », limitatamente ai fini specifici dei temi di decisione<sup>2</sup> e senza farne derivare conseguenze di sistema, non si rinviene al-

Tale impostazione generale appare tanto più appropriata *in subiecta materia* quanto essa non riguarda una attività qualsiasi bensì tocca direttamente diritti e libertà di rango costituzionale primario, quali la libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero che trovano garanzia e tutela negli artt. 15 e 21 della Costituzione » (ibid., pagg. 15, 16); si vedano inoltre F. CARDARELLI, V. ZENO-ZENCOVICH, *Il diritto delle telecomunicazioni*, Roma-Bari, 1997, pag. 16 e segg., P. COSTANZO, *Aspetti evolutivi del regime giuridico di Internet*, in questa *Rivista*, 1996, pag. 831 (spec. pag. 837 e segg., a proposito di Internet, stampa e artt. 15 e 21 della Costituzione).

In merito al più ampio tema della libertà di manifestazione del pensiero a mezzo stampa, e delle garanzie *ex art. 21 Cost.*, *ex multis*, E. CHIELI, *Manifestazione, divulgazione ed esercizio di attività economiche connesse alla divulgazione del pensiero*, nota a sent. C. Cost. n. 38 del 24 giugno 1961, in *Giur. cost.*, 1961, pag. 684 e segg.; CUOMO, *Libertà di stampa e impresa giornalistica*, Napoli, 1956; E. BOCCHINI, *Il diritto all'informazione nella Costituzione*, in *Lo stato della dottrina e della giurisprudenza*, in AA.VV., *Il diritto all'informazione in Italia*, Roma, 1990 (ricerca promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri), pag.

72 e segg.; su autorizzazioni e censure alla stampa, S. FOIS, *La libertà di « informazione »*, Rimini, 1991, pag. 119 e segg..

<sup>2</sup> Ad esempio, circa la configurabilità delle diffamazione, Trib. di Teramo, ord. 11 dicembre 1997, con nota di P. COSTANZO, *Libertà di manifestazione del pensiero e « pubblicazione » in Internet*, in questa *Rivista*, 1998, pag. 370 e segg. Riguardo alla tutela del diritto dell'autore del sito alla stregua del direttore-autore del progetto editoriale, Trib. Bari, ord. 11 giugno 1998; in merito alla tutelabilità del titolo di un giornale on line secondo la legge sul diritto d'autore, Trib. Modena, ord. 23 ottobre 1996, in *Foro it.*, 1997, I, pag. 2316; cfr. anche Trib. Cuneo, 23 giugno 1997, in *Giur. Piemontese*, con nota di R. GALLI, *Internet e la legge sul diritto d'autore*, *ambidue cit.* in nota da S. PERON, *Il giornalista, il diritto d'autore ed il giornale telematico*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, I a, pag. 540.

Contro l'equiparazione, Ord. Trib. Napoli 18 marzo 1997 (in *Dir. e giust.*, 1997, pag. 186, con nota di R. CATALANO, *Il regime giuridico della stampa elettronica e dei « siti » Internet*; e su *Dir. ind.*, 1997, pag. 719, con nota di P. ANTONELLI e M. MONTINI, *Registrazione di una pubblicazione diffusa « on line » mediante « Internet »*), equiparazione contestata da R.

cuna pronuncia che rendesse applicabile la normativa sulla stampa *nel suo complesso* alle nuove realtà informative sul Web.

Solo con l'ordinanza che ammetteva la registrazione della testata edita esclusivamente per via telematica « Interlex »<sup>3</sup> (ordinanza che peraltro è atto amministrativo<sup>4</sup>, e non qualificabile come precedente giurisprudenziale) si addiveniva ad una prima ammissione della registrazione di un giornale on line alla stregua del giornale pubblicato con mezzi tradizionali.

La reazione della più autorevole dottrina è stata immediatamente lucida ed incisiva<sup>5</sup> sottolineando come i « mezzi meccanici o fisico-chimici » richiesti dall'art. 1 della legge 47 del 1948 per indicare la stampa e gli stampati non potessero attagliarsi in alcun modo al giornalismo telematico; oltre al fatto che il concetto di « pubblicazione » presupponesse l'indeterminatezza del destinatario, circostanza non presente nella comunicazione da punto a punto (« su richiesta individuale ») propria di Internet. Inoltre, sarebbe stata alquanto difficoltosa l'applicazione ai giornali telematici delle norme penali (considerato il ben noto divieto di estensione analogica di esse *ex art.* 14 disp. prel. cod. civ.) riguardanti i reati commessi a mezzo stampa. D'altra parte, l'estensione del regime della stampa all'editoria radiotelevisiva era in passato potuta avvenire solo attraverso un'apposita disposizione di legge (l'art. 10 della legge 223 del 6 agosto 1990, che conferma l'art. 7 della legge 14 aprile 1975, n. 103)<sup>6</sup>.

Come vedremo, con la sentenza n. 23230 del 2012 (e, prima ancora, con la sentenza 35511 del 2010), il Giudice di legittimità abbraccia in pieno

CLARIZIA, *Rassegne stampa e illecita riproduzione di articoli giornalistici*, nota all'ordinanza del Tribunale di Milano 8 aprile 1997, in questa Rivista, 1997, pag. 574. Ci sia consentito rimandare inoltre, per un breve excursus in materia, a P. DI FABIO, *La comunicazione d'impresa e la pubblicità nell'era di Internet*, Milano, 2003, pag. 29 e segg.

<sup>3</sup> È seguita la registrazione, tra le altre, delle testate « StudioCelentano.it » (registrata presso il Tribunale di Foggia: n. 2/99); « Diritto & Diritti. rivista giuridica online » (registrata presso il Tribunale di Ragusa: n. 3/98).

<sup>4</sup> Lo afferma la Corte costituzionale (sentenza 96/1976; tale qualificazione dell'atto viene ribadita in una sua pronuncia del 2005, la n. 170), la quale precisa che la procedura prevista dall'articolo 5 della legge n. 47 del 1948 è finalizzata alla verifica della regolarità dei documenti presentati « e che il presidente o il magistrato da lui delegato è chiamato a svolgere una semplice funzione di carattere formale attribuitagli per una finalità garantistica »; ciò non può in alcun modo « alterare la struttura di un procedimento meramente amministrativo (nell'ambito di un procedimento dichiarativo), che si conclude con un 'ordine', e cioè con un provvedimento, contro il

quale, secondo i principi generali, e secondo quanto comunemente ritenuto, è ammesso il ricorso al Ministro di Giustizia e quindi al Consiglio di Stato ».

Cfr. inoltre Cassazione civile, SS.UU., ord. n. 9288 del 9 novembre 1994, che dichiara inammissibile il ricorso per Cassazione *ex art.* 111 Cost. contro il provvedimento di revoca, emesso dal Presidente del Tribunale, dell'iscrizione di un periodico nel Registro della Stampa in quanto la funzione di controllo del Presidente del Tribunale sulla regolarità dei documenti presentati per le iscrizioni e annotazioni nel detto Registro *ex art.* 5 L. 47 del 1948 ha natura amministrativa e non giurisdizionale (precisamente, è volta ad accertare se sussistano i presupposti per iscrizioni e annotazioni).

<sup>5</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione...*, cit., pag. 16 e segg. Si rimanda inoltre alle pagg. 21-23 dove può rinvenirsi una pregevole ed approfondita critica della menzionata ordinanza « Interlex » del Tribunale di Roma.

<sup>6</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, pag. 17. Sul richiamo alla legge 103 del 1975, V. ZENO-ZENCOVICH, *I « prodotti editoriali » elettronici nella L. 7 marzo 2001 n. 62 e il preteso obbligo di registrazione*, in questa Rivista, 2001, pag. 163.

tale impostazione, sia sui due elementi di differenziazione dalla stampa cartacea (attività tipografica e diffusione al pubblico), sia sull'inapplicabilità delle norme penali ai giornali telematici.

## 2. LA LEGGE 62 DEL 2001 TRA PROBLEMI IRRISOLTI E DUBBI ULTERIORI.

### 2.1. *Il passaggio dal Registro Nazionale della Stampa al ROC.*

Com'è noto, la legge 249/97 ha soppresso<sup>7</sup> il Registro nazionale della stampa (che aveva il suo fondamento nella legge 416 del 1981, art. 11, ed era tenuto dal Servizio dell'editoria, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) e il Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, istituendo<sup>8</sup> il Registro degli operatori della comunicazione (ROC).

Il regolamento riguardante l'organizzazione e la tenuta di quest'ultimo è stato deliberato dall'AGCOM, come da delega<sup>9</sup>, in data 30 maggio 2001 (delibera 236/01/Cons), ed in ultimo è stato sostituito dal regolamento contenuto nella Delibera 666/08/CONS.

Ricordiamo come la legge 416 del 1981 prevedesse l'obbligo di iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa per gli editori — che fossero persone fisiche oppure società — di giornali quotidiani.

Erano tenuti all'iscrizione anche gli editori di periodici, riviste ed agenzie di stampa, che avessero alle loro dipendenze almeno cinque giornalisti a tempo pieno da almeno un anno.

Invece, « Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge »<sup>10</sup>.

Perciò, per gli editori « minori » la registrazione presso il Registro Nazionale della Stampa era facoltativa, e solo se avessero voluto accedere alle provvidenze per l'editoria.

Attenzione: si noti che qui si parla del Registro Nazionale della Stampa, articolato *per editori*, presso la Presidenza del Consiglio, non del Registro della Stampa presso ogni Tribunale, articolato *per testate*.

Sottolineiamo che gli editori potevano essere persone fisiche, oltreché imprese (il tenore della norma *ex artt.* 11 e 18 della legge 416/1981 è chiarissimo<sup>11</sup>).

La legge sull'editoria, n. 62 del 2001, all'articolo 16, sancisce che l'iscrizione al ROC<sup>12</sup> è espressa condizione per l'inizio delle pubblica-

<sup>7</sup> Art. 1, comma 22, che abroga tutte le norme incompatibili con le sue disposizioni. La norma va letta in c.d. con l'art. 1, comma 6, lettera a) nn. 5 e 6.

<sup>8</sup> Cfr. l'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 5.

<sup>9</sup> Sempre della legge 249/1997, art. 1, comma 6, lett. a), n. 5.

<sup>10</sup> Art. 18 comma 2 L. 416/1981. Il corsivo è nostro.

<sup>11</sup> Si legga, ad esempio, l'incipit dell'art. 11 comma 9 « Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto... » (gli imprenditori di cui al quarto comma, per inciso, sono le imprese concessionarie di pubblicità). Perciò, potevano iscriversi editori-persone fisiche, oltre che editori strutturati in forma di impresa.

<sup>12</sup> Sull'argomento, fondamentale il

zioni, e quindi per l'operatività nel settore editoriale. La norma dell'art. 16 «appare essere (anche) norma di indirizzo per il legislatore, in quanto l'iscrizione nel R.O.C. può considerarsi condizione per l'accesso ai benefici istituiti (ed istituendi) per il settore della comunicazione, nelle sue varie partizioni (ad esempio, delle provvidenze per il sottoinsieme editoriale si occupa appunto la legge 62/2001).

Ricordiamo come l'iscrizione presso il Registro nazionale della stampa fosse obbligatoria per alcuni editori<sup>13</sup>; tuttavia, essa costituiva «anche titolo e condizione per accedere ai contributi»<sup>14</sup>.

Ciò si desume dal fatto che, per esempio, i periodici, le agenzie e le riviste che non avessero 5 giornalisti a tempo pieno da almeno un anno, pur non essendo obbligate ad iscriversi al registro, erano tenute a farlo, se volevano accedere alle provvidenze<sup>15</sup>.

Erano esentati, inoltre, i quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonché le riviste con periodicità mensile o che pubblicassero meno di dodici numeri all'anno (l'iscrizione era espressamente una mera condizione per accedere alle provvidenze previste dalla legge 416, e non un obbligo)<sup>16</sup>.

«L'iscrizione al Roc, sostituendo l'iscrizione al Registro Nazionale della Stampa, che viene abrogato, potrebbe considerarsi oggi quale adempimento obbligatorio e, contemporaneamente, condizione per ottenere contributi e facilitazioni, come ieri lo era l'iscrizione al Registro Nazionale della Stampa<sup>17</sup>: adempimento, e qui risiede la novità, allargato a tutti gli operatori della comunicazione, non solo agli editori»<sup>18</sup>.

Torneremo sull'argomento fra breve, analizzando più a fondo gli effetti della semplificazione operata dal menzionato art. 16 della legge 62.

## 2.2. Le indicazioni ex art. 2 L. 47 del 1948 e la registrazione della testata presso il tribunale ex art. 5 L. 47 del 1948.

La legge 62 del 2001, all'articolo 1, prevede che tutti i prodotti editoriali debbano riportare le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2 della legge sulla stampa (L. 47 del 1948).

pregevole contributo di G. CORASANITI, *Il Registro degli Operatori della comunicazione tra problematiche definitorie e deleghe ai comitati regionali per le comunicazioni*, in questa Rivista, 2009, pag. 221 e segg.

<sup>13</sup> P. DI FABIO, *op. cit.*, pagg. 20, 21 (nel testo citato, per un refuso, è indicato erroneamente l'articolo 3 della legge 416/1982 (altro refuso); in realtà, circa l'obbligo di iscrizione, come abbiamo detto, il riferimento va ovviamente fatto agli artt. 11 e 18 della legge 416/1981).

<sup>14</sup> A tal proposito, si veda quanto affermato da G. CORASANITI, *L'impresa d'informazione nella legge n. 416 del 1981*, in *Dir. impr.*, 1983, pag. 421: «L'art. 19 della L. 416 ne esclude l'applicazione, con riferimento agli obblighi in essa contenuti, alle

imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati interamente in lingua estera (e quindi senza alcuna "influenza" sostanziale) o di riviste mensili o che pubblicino meno di dodici numeri all'anno (e quindi senza alcuna influenza "quantitativa")». Per tali imprese l'iscrizione al Registro Nazionale della Stampa è un onere per accedere alle provvidenze o alle agevolazioni di legge».

<sup>15</sup> P. DI FABIO, *op. et loc. cit.*

<sup>16</sup> Cfr. l'art. 18, 2° comma e l'art. 19, 1° e 2° comma L. 416/1981.

<sup>17</sup> Precisamente, come detto, mentre costituiva adempimento obbligatorio per alcuni, era comunque condizione per accedere ai contributi ed alle facilitazioni (n.d.a.: per altri, come ad esempio gli editori con meno di 5 dipendenti in un anno).

<sup>18</sup> P. DI FABIO, *op. et loc. cit.*

A ben vedere, l'articolo 2 della legge 47 contiene due commi: nel primo, sancisce che ogni stampato debba indicare luogo e anno della pubblicazione, nome e domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

Nel secondo comma stabilisce che giornali, pubblicazioni delle agenzie di informazioni e periodici (che sono stampati pertanto dotati di specifiche caratteristiche) devono recare l'indicazione del luogo e della data della pubblicazione, del nome e del domicilio dello stampatore, del nome del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile.

Pertanto, un giornale deve, in quanto stampato, riportare le indicazioni di cui al primo comma, e, in più, i dati prescritti dal secondo.

Si noti come già la legge 62 contenga un'impresione, laddove, all'articolo 1, comma 3, non specifica che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 47 del 1948 ad ogni generico prodotto editoriale.

In secondo luogo, il citato art. 1 della nuova legge prevede che « il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948 ».

Ebbene, la norma contenuta nell'articolo 5 richiede espressamente che presso la cancelleria del tribunale debba depositarsi un documento da cui risulti *l'iscrizione nell'albo dei giornalisti del direttore o del vicedirettore*.

In combinato disposto con l'articolo 2 della legge 47, ciò significa che si possono indicare quale direttore o vicedirettore solo iscritti all'albo dei giornalisti o all'elenco dei pubblicisti a norma dell'articolo 1 della legge 69 del 1963<sup>19</sup>.

Tuttavia, solo dal combinato disposto degli artt. 2 e 5 della legge 47 si desume l'obbligo che il direttore o vicedirettore responsabile vi sia iscritto.

Un grave problema sorge quando nell'equazione si introduce la disposizione contenuta nell'art. 16 della legge 62.

### 2.3. *L'iscrizione al ROC, sostitutiva ex art. 16 L. 62 del 2001 della registrazione presso il tribunale.*

L'articolo 16 esenta dall'obbligo di registrazione presso il tribunale le testate edite da soggetti già registrati presso il ROC.

Esso è contenuto nel quarto capo della legge 62, relativo alla semplificazione amministrativa. La norma pare indirizzata, pertanto, ad una prima lettura, ad evitare una superfetazione.

<sup>19</sup> Salvo casi specifici: vd. *ultra*, nota 24. Si segnala la riforma (limitata agli aspetti disciplinari ed alla formazione) della professione giornalistica, attuata con D.L. 138/2011 conv. con modifiche nella L. 148/2011 (si veda in particolare l'art. 3, commi 1 e 3 del D.L. 138, che demandano a successivi regolamenti da adottare con D.P.R. l'adeguamento dell'ordinamento ai principi di semplificazione ed alle

liberalizzazioni di cui al citato D.L. 138). In attuazione al dettato dell'art. 3 comma 3, si rimanda al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante « Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 » (pubbl. in Gazz. Uff. n. 189 del 14 agosto 2012).



Tuttavia, ad una più attenta analisi, si rileva come l'iscrizione presso il tribunale sia articolata per testate (in un certo senso il prodotto), mentre presso il ROC si iscrivono le imprese editrici (in un certo senso, il produttore).

Ma presso il tribunale è necessario, a norma dell'articolo 5, *indicare espressamente il nome del direttore o del vicedirettore*, che devono peraltro essere iscritti all'albo dei giornalisti, mentre l'iscrizione presso il ROC dell'impresa editrice *non richiede tale indicazione*.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha rilevato che « i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro degli operatori della comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 5, della legge n. 249/97 si troverebbero ad essere esentati dall'obbligo di registrazione presso le cancellerie dei tribunali, divenendo l'iscrizione stessa condizione per l'inizio delle pubblicazioni.

La previsione va attentamente esaminata per le sue ricadute amministrative e per i suoi profili applicativi. L'unificazione delle registrazioni, infatti, non può prescindere da una valutazione dell'attuale diversità dei due registri. Infatti il primo, istituito presso i tribunali, è articolato per testate e risponde a finalità di individuazione delle responsabilità e di tutela del singolo. Il secondo, previsto presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è articolato per operatori, comprese quindi le imprese editrici, e risponde a finalità di trasparenza e garanzia del pluralismo.

È chiaro che un approfondimento circa la *ratio legis*, rispetto a finalità e modalità dei due tipi di registrazione sarebbe utile e opportuno, proprio in vista dell'emanazione da parte dell'Autorità del regolamento sul registro degli operatori di comunicazione »<sup>20</sup>.

Ricordiamo che l'iscrizione al ROC era obbligatoria, a norma dell'articolo 1 comma 2 lettera d) della delibera 236/01 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per le imprese editrici tradizionali che pubblicassero più di 12 numeri all'anno o per « altri soggetti editori » che pubblicassero testate giornalistiche diffuse al pubblico *con periodicità regolare e da cui si prevedessero ricavi*.

Con la delibera 130/03, l'AGCOM ha cancellato il requisito della previsione dei ricavi, con ciò vincolando alla registrazione presso il ROC tutte le imprese che pubblicino con periodicità — quotidiana o non quotidiana — in modalità elettronica testate diffuse al pubblico, al di là della detta previsione di ricavi<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> Relazione annuale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 30 giugno 2000, reperibile presso il sito [www.interlex.com](http://www.interlex.com).

<sup>21</sup> Più precisamente, l'art. 2, comma 1 lett. i) della delibera 666/08/CONS AGCOM riguarda « i soggetti esercenti l'editoria elettronica: 1) i soggetti che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana, e quelli equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l'anno; 2) gli altri editori che pubblicano in modalità elettro-

nica testate con periodicità non quotidiana, ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 c.p.c. così come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006 ».

L'art. 18 della legge 416 riguarda « gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno ».

Si tenga altresì presente che il legislatore ha varato Il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, conv. dalla L. 130 del 2012, con il

Perciò, riassumendo, i prodotti editoriali devono tutti avere le indicazioni di cui all'articolo 2 (comma 1) della legge 47 del 1948.

Se contraddistinti da una testata<sup>22</sup> e diffusi con periodicità regolare devono riportare le indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 47/48.

Inoltre, le testate devono registrarsi presso il registro tenuto dalla Sezione Stampa ed Editoria del Tribunale del luogo di pubblicazione<sup>23</sup>.

Tuttavia, gli editori che, come abbiamo visto, sono tenuti all'iscrizione al ROC (a norma del c.d. dell'art. 1 comma 6, lett. a) n. 5 L. 249/1997, e della delibera 666/08/CONS dell'AGCOM), sono esentati, a mente dell'art. 16 della legge 62, dalla registrazione della testata presso il registro del Tribunale (obbligo sancito dall'art. 5 della legge 47).

Però, come abbiamo prima accennato, qui sorge un problema interpretativo di non poco conto.

L'art. 5, tra i documenti che si devono depositare presso il tribunale, indica anche un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti del direttore o vicedirettore responsabile, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale (legge 1963 n. 69, art. 46)<sup>24</sup>.

Il problema sorge in quanto l'art. 5 presuppone la qualifica di giornalista professionista o pubblicista in capo al direttore: né l'articolo 2, sulle

quale si sono alleggeriti gli obblighi per i periodici web, i blog o i siti di piccole dimensioni.

Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100 mila euro non sono soggetti agli obblighi di legge previsti per la stampa tradizionale.

Per «ricavi annui da attività editoriale» si intendono quelli «derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati».

<sup>22</sup> Appare opportuno segnalare, in ordine alle problematiche sottese ai rapporti tra la testata del giornale edito on line ed il corrispondente domain name, il rimarchevole contributo in argomento di P. SAMMARCO, *Il giudizio di confondibilità applicato ai nomi a dominio con particolare riferimento alla testata di giornale* (Nota a ord. Trib. Roma 18 luglio 2000; ord. Trib. Roma 28 agosto 2000), in questa Rivista, 2001, pag. 45 e segg.

<sup>23</sup> Nel caso del giornale telematico, tale luogo è di difficile individuazione: in passato, alcune tesi lo fissavano nella sede della redazione, altre nel luogo di posizionamento del server, mentre per altre teorie esso coincideva col luogo in cui si svolgeva

l'attività. Proprio quest'ultimo criterio pare oggi prevalere, alla luce del deposito della direttiva 00/31/CE, che, seppur relativo alle società, e guardando dunque all'attività economica, detta un principio generale applicabile analogicamente a tutte le realtà informative on-line. Ci sia consentito rimandare a P. DI FABIO, *op. cit.*, pag. 112, nota 217 et IDEM, *Il giornalismo telematico: profili giuridici, diritti degli autori e problemi aperti*, in *Dir. aut.*, 2006, pag. 81: «Oggi, più che il luogo di posizionamento fisico del server, dovrebbe pertanto rilevare il luogo in cui principalmente si svolge l'attività: in tal senso va anche la direttiva 00/31, quando, al 19° considerando, specifica che "Il luogo di stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite Internet, non è là dove si trova la tecnologia del supporto del sito né là dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica"».

<sup>24</sup> I casi espliciti in cui non è prevista l'iscrizione all'Ordine per il direttore riguarda la direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, ex art. 47 L. 69/63, nonché la direzione di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici (ex art. 28, il quale, per essere precisi, parla non di persone «non iscritte all'albo», bensì di persone che non esercitano l'attività di giornalista).

indicazioni obbligatorie sugli stampati, né l'art. 3, che parla appunto del direttore, richiedono che esso sia iscritto all'albo professionale.

È vero che tale obbligo discende dall'art. 46 della legge 69 del 1963 sull'ordinamento della professione giornalistica, ma è anche vero che la medesima legge 69 prevede casi in cui il direttore può non essere iscritto all'Ordine<sup>25</sup>.

Partendo da ciò, si potrebbe indulgere alla tentazione, forzando l'attività ermeneutica ben oltre i limiti della ragionevolezza, di vedere nell'art. 16 L. 62/2001, che esenta dall'osservanza dell'art. 5 L. 47/1948, una tacita eccezione alla regola per cui il direttore debba essere un gionalista o un pubblicista.

Adottando tale interpretazione, si verificherebbe l'esito assurdo per cui le attività editoriali di stampo imprenditoriale, e pertanto di maggior dimensione, potrebbero evitare di far dirigere i propri prodotti (periodici e contraddistinti da una testata) da un giornalista iscritto all'albo, come se l'elemento patrimoniale costituisse una sorta di garanzia implicita, che rendesse superflua una qualificazione professionale in capo al direttore.

Una lettura sistematica anche solo minimamente attenta non può ovviamente avallare tale ipotesi, stante la regola generale discendente dall'art. 46 della legge 69: estendere la norma di cui all'art. 16 L. 62/2001 oltre la sua portata, e definirla quale eccezione alla regola detta, appare una forzatura improponibile.

È solo un esempio (volutamente estremo ed eccessivo) di come la semplificazione di cui all'art. 16 manchi sia di coordinamento con le altre norme, sia di perspicuità.

### 3. IL DIBATTITO POSTERIORE ALL'EMANAZIONE DELLA LEGGE 62 E LE SUE RIPERCUSSIONI SULLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE.

Nonostante illuminata ed autorevole dottrina<sup>26</sup> abbia immediatamente operato un'esegesi della legge 62, qualificandola quale normativa settoriale, e pertanto non estensibile a tutto il sistema della pubblicistica on line, la tentazione di farne una normativa di sistema è sempre stata forte.

Si è immediatamente paventato, soprattutto dalla dottrina citata, e, a seguire, da utenti ed operatori del settore, che la nozione di prodotto editoriale contenuta nella legge avrebbe potuto costituire una sorta di grimaldello per estendere la normativa e gli obblighi previsti dalle leggi sulla stampa anche alle attività informative svolte sul Web.

Da ciò sarebbe potuta derivare la conseguenza per cui le realtà informative su Internet diffuse al pubblico con periodicità regolare e contraddistinte da una testata costituente elemento identificativo del prodotto sarebbero state sottoposte agli obblighi di registrazione presso i tribunali previsti dall'articolo 5 della legge 47 del 1948, che, come abbiamo visto, prevede anche la presenza di un direttore responsabile iscritto all'Albo dei giornalisti.

Tale tesi veniva adombrata, più o meno direttamente, soprattutto dai rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti, principalmente in ordine alla

<sup>25</sup> Vd. i casi elencati nella nota precedente.

<sup>26</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *I « prodotti editoriali »...*, cit., pag. 153. Nonché di P. DI

FABIO, *La comunicazione d'impresa...*, cit., pag. 112 e 124; IDEM, *Il giornalismo telematico...*, cit., pag. 90.

necessità della menzionata presenza di un direttore responsabile iscritto all'albo<sup>27</sup>.

Come detto, la pronta e lucida reazione da parte di autorevole voce dottrinale portò immediatamente a denunciare la settorialità della legge 62 e delle sue definizioni (in particolare quella di prodotto editoriale), nonché le sue incongruenze e l'imprecisione della sua formulazione.

Per concludere che, essendo una normativa di settore, limitata quindi alla possibilità di accedere ad agevolazioni, provvidenze e contributi, si doveva « escludere che da una disciplina speciale si possano trarre indicazioni di sistema »<sup>28</sup>.

Senza considerare che, costituendo le attività telematiche informative « servizi della società dell'informazione » regolati dalla direttiva 31 del 2000, l'imposizione di limitazioni e vincoli poteva essere facilmente equiparata alle autorizzazioni preventive o ad altri requisiti di effetto equivalente che proprio la direttiva sul commercio elettronico vieta<sup>29</sup>.

In breve, la legge 62 definisce alcune nuove realtà (in particolare, il prodotto editoriale, anche su supporto informatico, diffuso al pubblico con mezzi elettronici con periodicità regolare e contraddistinto da una testata) cui estendere il regime della stampa cartacea (in primo luogo, l'obbligo di registrare la testata presso il tribunale).

Tale estensione è tuttavia *funzionale e limitata esclusivamente* al caso in cui gli editori volessero perseguire le provvidenze stabilite dalla stessa legge 62.

Tale lettura è stata corroborata in modo decisivo dal decreto legislativo 70 del 2003 che, dando attuazione a quanto prescritto dalla legge comunitaria 39 del 2002 (attuazione della direttiva 31 del 2000 sui Servizi della Società dell'Informazione, ed in particolare il commercio elettronico), ha sancito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale telematica si applica solo per le attività per le quali prestatori dei servizi vogliano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 62<sup>30</sup>.

<sup>27</sup> F. ABRUZZO, *Vanno registrate le testate on-line*, in *Il Sole-24 ore* 1° maggio 2001; IDEM, *La registrazione delle testate on-line è un obbligo*, in *PuntoInformativo* 22 maggio 2001, dove l'autore afferma: « La testata giornalistica on-line — in quanto “prodotto editoriale” — deve essere registrata nei tribunali e avere un direttore responsabile, un editore e uno stampatore » quando « hanno una periodicità regolare, un “logo” identificativo e che “diffondono presso il pubblico informazioni” legate all'attualità ». Non si ravvisa, in questo primo contributo, un accenno all'accesso alle provvidenze, se non di sfuggita accennando all'iscrizione al ROC, contestando l'esenzione dalla registrazione presso il Tribunale (« Siamo, però, di fronte a una norma che stride, e non poco, con l'ordinamento giuridico »).

Successivamente all'emanazione delle disposizioni di cui alla L. 39/2002 e al D.Lgs. 70/2003, nel contributo « Testate on-line: analisi sulla obbligatorietà della registrazione al tribunale ed al ROC », 22 giugno 2003, in *Altalex*, l'Autore precisa: « In sintesi le testate giornalistiche on-line — definite “prodotto editoriale” — devono obbligatoriamente essere registrate nei tribunali e avere un direttore responsabile, un editore e uno stampatore-provider, quando hanno una regolare periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale, etc.), quando puntano a ottenere dallo Stato “benefici, agevolazioni e provvidenze”, quando prevedono di conseguire ricavi e anche quando utilizzano giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti ».

<sup>28</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *I « prodotti editoriali » elettronici...*, cit., pag. 156.

<sup>29</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *ult. op. cit.*, pag. 160.

<sup>30</sup> Abbiamo già visto come una norma simile possa riscontrarsi nella legge 416 del 1981, a proposito della registrazione facoltativa presso il Registro Nazionale della Stampa come condizione per accedere ai benefici per l'editoria (art. 18).

Anche se il quadro appare chiaro, tuttavia le tentazioni di estendere il dettato e gli obblighi della legge 62 oltre i limiti, sancendo in tal modo obblighi e vincoli per l'attività informativa sulla rete, è purtroppo sempre vivo.

In realtà, la legge 62 è una legge affetta *in nuce* da amfibologia latente: essa è una legge sostanzialmente di provvidenza, pur contenendo norme eterogenee (che vanno dal trattamento straordinario di integrazione salariale alla risoluzione del rapporto di lavoro, dall'esodo al prepensionamento), che ha la sua *ratio* nell'apertura alle realtà informative telematiche dell'accesso alle provvidenze previste per l'editoria periodica.

La sua formulazione però ha late velleità di sistema, toccando tematiche che anche ulteriori rispetto alle provvidenze (che però, a ben vedere, ne sono il fulcro principale, se non l'unico).

Il legislatore si è reso conto, in un certo senso, dell'errore, ed ha provato, con successivi interventi, a riportare la legge 62 alla sua natura, quella di legge di settore, limitandone la portata alle sovvenzioni e provvidenze che essa contiene; come peraltro efficacemente evidenziato dalla principale dottrina in materia<sup>31</sup>.

Il problema è che tale tentativo appare decisamente poco riuscito: la legge 62 del 2001 è una legge con l'anima e la *ratio* «di settore», ma il suo vestito, ossia la sua formulazione, resta velleitariamente (ed in modo impreciso, scoordinato ed addirittura in alcuni casi con potenziali esiti deflagratori) «di sistema».

L'ermeneusi deve avvenire ovviamente secondo la sua *ratio*; ma la sua forma può talvolta offrire lo spunto a tentazioni interpretative improvide, se non dirigistiche o addirittura indirettamente censorie.

L'imprecisione del dettato delle due norme<sup>32</sup>, che hanno costituito (*rectius*: che avrebbero dovuto costituire...) una decisiva chiarificazione della portata della legge 62, e della sua applicazione — che dev'essere come detto limitata e specifica —, appare un'ulteriore occasione sprecata.

Con la legge 39/2002 si impone al legislatore, come abbiamo detto, di rendere esplicito che l'obbligatorietà della registrazione della testata telematica «si applica esclusivamente all'attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica richiesta».

La norma che va a realizzare tale prescrizione, l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 70 del 2003, che attua la direttiva 31 del 2000 sul commercio elettronico e sui servizi della società dell'informazione («SSI»), afferma: «La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusiva-

<sup>31</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *ult. op. cit.*

<sup>32</sup> La L. 39 del 2002, legge comunitaria 2001, all'articolo 30, comma 1, lett. a), e il D.Lgs. 70 del 2003, art. 7, comma 3, attuativo della Direttiva 00/31/CE. I paventati equivoci interpretativi sulla norma in questione non sono infrequenti. Ad esempio, la sentenza di primo grado del Tribunale di Modica, di cui parleremo più avanti nel testo (vd. paragrafo 4), le cui motivazioni sono confermate dalla sentenza di appello

poi cassata dalla sentenza 23230 del 2012 della Cassazione qui annotata, afferma che «va ulteriormente chiarito che la registrazione cui fa riferimento l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 70/2003 non può che essere quella da effettuarsi presso il Registro Operatori della Comunicazione (ROC), istituito con la L. n. 249 del 1997 (art. 16 L. n. 62/2001), e non quella da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della L. n. 47/1948 (art. 1, comma 3, L. n. 62/2001)».

mente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62».

Come si vede, «salta» la parte finale «o che ne facciano specifica richiesta», previsione che implicava che potesse esserci anche una richiesta di iscrizione senza che essa fosse volta ad ottenere le provvidenze ex lege 62.

In breve, sembra che con tale espunzione il legislatore abbia ancor più vincolato, in un certo senso, la registrazione della testata alle provvidenze, ulteriormente rafforzando la lettura per cui «registra la testata chi vuole le agevolazioni».

Il forte sospetto è che il legislatore, molto maldestramente, abbia tentato di riproporre la norma ex lege 416/1981, cui abbiamo già accennato, relativa all'abrogato Registro Nazionale della Stampa, che permetteva agli editori con meno di 5 dipendenti su base annuale, o per gli editori di quotidiani e periodici pubblicati interamente in lingua estera nonché di riviste con periodicità mensile o che pubblicassero meno di dodici numeri all'anno di scegliere di iscriversi al Registro Nazionale stesso ai meri fini dell'ottenimento di agevolazioni, contributi e prebende.

Il problema riguarda l'altra registrazione, quella presso il ROC: infatti, la legge 249 del 1997 non definisce in alcun modo facoltativa l'iscrizione a tale registro<sup>33</sup>.

Ciò impone un'apposita riflessione.

### 3.1. Breve analisi della portata della registrazione al ROC.

Come abbiamo visto, mentre la registrazione presso il tribunale ex art. 5 L. 47 del 1948 ha la funzione di rendere individuabili il direttore responsabile e l'editore nei confronti di soggetti che dovessero essere lesi dall'attività informativa ed editoriale, l'iscrizione presso il ROC va a sostituire il

<sup>33</sup> Si veda l'art. 1 comma 6 lett. a) n. 5 della legge 249: «...registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale»...e ancora «L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vi-

gore della presente legge» (*ibidem*). Si veda inoltre il Regolamento Roc di cui alla Delibera 236/01, che parla all'art. 2 solo di «soggetti obbligati» all'iscrizione; mentre l'art. 27 del detto Regolamento, a nostro parere, non contiene un'eccezione parallela ed eguale a quella di cui agli artt. 18 e 19 della legge 416/1981. L'art. 27 dice solo che per ottenere i contributi, le provvidenze, le agevolazioni si deve essere iscritti al Roc «nei soli casi previsti dalla normativa vigente». Per una possibile spiegazione della disposizione, si veda *ultra*, nel testo.

Ribadiamo tuttavia come essa non appaia affatto rendere facoltativa l'iscrizione al Roc per alcuni soggetti.

Per tacere il fatto che tale facoltatività confliggerebbe col dettato della legge 249/1997 (che oltre ad essere fonte della delega all'AGCOM per l'emanazione del menzionato regolamento sul ROC, è anche fonte gerarchicamente sopraordinata e quindi prevalente rispetto ad un semplice regolamento●).

Registro nazionale della stampa e il Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, che espletavano la funzione di rendere trasparenti gli assetti proprietari.

Il ROC è inoltre articolato per imprese, e non per testate.

Riguardando le imprese, secondo l'articolo 2082 del codice civile, riguarda soggetti che esercitino professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

Ne consegue « che l'esercizio dell'impresa deve avere carattere *professionale*, e quindi in tutta evidenza non dà luogo ad impresa un esercizio non abituale o occasionale dell'attività, l'attività deve essere *economica* e cioè, almeno tendenzialmente, finalizzata al lucro, le attività c.d. *no profit* non sono imprese, ed infine l'organizzazione è anch'essa un elemento essenziale e determinante, dovrebbe registrarsi cioè quel minimo riconoscibile di organizzazione del lavoro, del capitale, delle risorse. Non è un caso infatti che proprio in mancanza di questa ultima caratteristica non si riconosce comunemente la qualifica di impresa ai professionisti che esercitano lavori intellettuali »<sup>34</sup>.

Acuta dottrina ricorda come accanto ad operatori autorizzati e professionali venivano tuttavia a trovarsi iscritti al Registro degli operatori della comunicazione soggetti che erano già iscritti al Registro nazionale della stampa e a quello delle imprese radiotelevisive in quanto miravano ad ottenere o mantenere agevolazioni provvidenze pubbliche o riduzioni tariffarie<sup>35</sup>.

E perciò accanto ad operatori autorizzati e professionali « venivano a trovarsi *ipso iure* (o forse *ipso facto*) iscritti al Registro anche operatori non professionali »<sup>36</sup>.

Nulla esclude inoltre l'iscrizione al ROC di soggetti, oltre a quelli obbligati, che volessero « certificarsi » spontaneamente, ottenere una qualifica di « iscritti »<sup>37</sup> (anche per ottenere provvidenze ed agevolazioni, aggiungiamo).

Ben altra cosa, come abbiamo detto, è la *facoltatività* dell'iscrizione al ROC per alcuni soggetti: non appare rinvenirsi nel plesso normativo una disposizione in tal senso, diversamente dal dettato della legge 416/1981, che invece la considerava facoltativa per l'iscrizione degli editori « minori » al Registro Nazionale della Stampa.

Inoltre, a differenza dell'abrogato Registro nazionale della stampa, il ROC prevede solo l'iscrizione di *imprese*, mentre il Registro abrogato, come abbiamo visto, concepiva l'iscrizione anche di *editori persone fisiche*. Nella transizione al nuovo Registro, tale categoria di editori è passata al ROC, pur non avendo struttura imprenditoriale (con ciò aumentando la confusione)<sup>38</sup>.

A ciò si è aggiunto il dettato dell'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 70, che, come abbiamo detto, prevede che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività

<sup>34</sup> G. CORASANITI, *Il Registro degli operatori della comunicazione tra problematiche definitorie e deleghe ai comitati regionali per le comunicazioni*, in questa Rivista, 2009, pag. 221 e segg. (il punto è analizzato a pag. 222).

<sup>35</sup> G. CORASANITI, *ult. op. cit.*, pag. 223.

<sup>36</sup> *Ibidem*.

<sup>37</sup> *Ibidem*.

<sup>38</sup> Ce lo ricorda G. CORASANITI, *ult. op. cit.*, pag. 222.

per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze di cui alla legge 62.

Già in precedenza si era registrata qualche perplessità, leggendo l'articolo 27 della delibera 236/01, « L'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituisce requisito per l'accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente ».

« Il principio è richiamato anche nelle delibere più recenti, ma non sembra di per sé idoneo a dirimere gli equivoci, purtroppo generati da un testo legislativo (quello della c.d. "riforma" dell'editoria del 2001) tanto ambiguo quanto approssimativo »<sup>39</sup>.

L'articolo 27, per una possibile lettura, potrebbe essere indirizzato al legislatore, con la funzione di distinguere i benefici dedicati espressamente al settore degli operatori della comunicazione da altre categorie di benefici.

Per accedere ai primi sarebbe essenziale essere iscritti al ROC.

Perciò, i provvedimenti che stabiliscano benefici dedicati al settore della comunicazione potranno e dovranno richiedere come requisito la prova dell'appartenenza al settore stesso, cioè l'iscrizione al ROC<sup>40</sup>. « Nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente » si leggerebbe, in questo caso, nel senso per cui vi potrebbero essere *anche altri casi*, nei quali la normativa *potrebbe non prevedere* l'iscrizione al ROC quale requisito.

È ineludibile, comunque, il fatto che il ROC riguardi *imprese editoriali*, caratterizzate da un'organizzazione *formale e produttiva* (lucida dottrina vi riconduce, giustamente, anche soggetti già abilitati in *forza* di un rapporto autorizzatorio o concessorio<sup>41</sup>).

<sup>39</sup> G. CORASANITI, *ult. op. cit.*, pag. 226.

<sup>40</sup> P. DI FABIO, *La comunicazione d'impresa e la pubblicità...*, cit., pag. 22.

<sup>41</sup> G. CORASANITI, *ult. op. cit.*, pag. 226.

Altra questione di non poco momento, sollevata dall'Autore, riguarda l'affidamento da parte del legislatore all'AGCOM, oltre che dell'organizzazione e della tenuta del ROC, della definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della legge (*ex lege* 249, art. 1, comma 6 lett. a) n. 5).

« La chiara definizione della legge del 1997 già comprende significativamente le linee evolutive future del sistema ma almeno ne circoscrive funzionalmente in modo chiaro la portata regolatoria e varrebbe da sé ad escludere ogni possibile estensione degli obblighi di iscrizione e comunicazione al registro di soggetti diversi » (G. CORASANITI, *ult. op. cit.*, pag. 228). L'Autore spiega come il richiamo normativo non deroghi rispetto ai *soggetti*, ma solo *rispetto ai criteri di individuazione di essi*, in riferimento a quelli risultanti già iscritti nel registro in base a disposizioni previgenti in materia

di stampa e radiotelevisione al momento dell'entrata in vigore della legge 249. « Per altro verso appare anche da escludere che l'Autorità possa estendere l'obbligo di iscrizione al R.O.C. rispetto ad altre categorie (espressamente) previste dalla legge: il richiamo normativo, infatti, non assume il sostanziale significato di disposizione derogatoria rispetto ai soggetti, bensì *rispetto a criteri* (oggettivi e predeterminati) di individuazione dei soggetti di riferimento, con specifica individuazione di quelli peraltro *risultanti già iscritti nel registro* (in base a disposizioni previgenti in materia di Stampa e radiotelevisione oltre che di telecomunicazioni) al momento di entrata in vigore della legge n. 249 » (*ibidem*). Pertanto, continua l'insigne Autore, non è possibile che l'AGCOM estenda la possibilità di iscriversi a soggetti differenti che non abbiano caratteristica soggettiva di impresa operante nel settore delle comunicazioni o non siano almeno riconoscibili come titolari di un rapporto autorizzatorio o concessorio. Perciò, oltre ai soggetti già iscritti e passati al ROC dal soppresso registro nazionale della stampa e dal soppresso registro nazionale delle imprese radiotelevisive, non è possibile iscrivere soggetti



Riassumendo, la norma di cui all'art. 7 comma 3 del decreto legislativo 70 riguarda le testate editoriali telematiche.

Ebbene:

— se edita da un'impresa editrice<sup>42</sup>, l'articolo 16 della legge 62 esonera tali imprese (o concessionarie, o titolari di una autorizzazione da parte del soggetto pubblico) a registrare tali testate presso il tribunale a norma dell'art. 5 della legge 47;

— se edita da altri soggetti, non strutturati in forma di impresa né titolari di autorizzazioni o concessioni, la registrazione della testata *presso il tribunale* diventa obbligatoria se si vogliono ottenere per essa le provvidenze, le agevolazioni, i contributi accordati dalla legge 62/2001 (*rectius*: si vogliono ottenere i detti benefici *per le attività svolte tramite la detta testata*).

Per quanto riguarda l'iscrizione al ROC, invece, essa è condizione per iniziare l'attività editoriale, e condizione di accesso ai contributi ma solo *per gli editori strutturati in forma imprenditoriale* (gli editori persone fisiche non possono iscriversi al ROC<sup>43</sup>, Registro strutturato per imprese).

Restano, insomma, molteplici le perplessità sulla formulazione di una disposizione che, invece di semplificare, introduce un motivo di ulteriore disorientamento.

Infatti, come abbiamo già rimarcato, la norma di cui al decreto legislativo 70 va a *rendere in sostanza facoltativo un obbligo*, ma senza coordinarsi col complesso normativo cui si riferisce, come invece faceva la legge 416.

Non sembra granché, come chiarimento<sup>44</sup>.

Come vedremo, è stata necessaria la spinta della riflessione dottrinale, e, successivamente, l'intervento del Giudice di legittimità per darne una spiegazione sistematica ed armonizzata con la disciplina sull'editoria.

Al di là di queste considerazioni sulla formulazione, si deve altresì rilevare che tale norma viene contenuta nel provvedimento attuativo della 00/31, con ciò inquadrando le attività informative on line sotto l'ombrello dei SSI, che, come rimarcato lucidamente da insigne dottrina<sup>45</sup>, non devono essere sottoposti ad autorizzazione preventiva o ad altri requisiti di effetto equivalente in ordine all'accesso all'attività del prestatore dei servizi stessi, ed all'esercizio di essa.

che non siano imprese o che siano comunque titolari di autorizzazioni o concessione da parte dello Stato (G. CORASANTI, *ult. op. cit.*, pag. 229).

<sup>42</sup> Che obbligatoriamente deve essere registrata presso il ROC a mente della legge 249, nonché della delibera 231/01, ora sostituita dalla delibera 666/08.

<sup>43</sup> Salvo quelli già iscritti al Registro nazionale della stampa, che sono passati al ROC al momento dell'abrogazione del Registro.

<sup>44</sup> Per tacere del fatto che, come conseguenza del menzionato passaggio dal Registro nazionale della stampa e da quello delle imprese radiotelevisive, ormai abrogati, al ROC, sono confluiti nel ROC stesso,

accanto ad operatori autorizzati e professionali, anche operatori non professionali, che miravano ad ottenere agevolazioni e provvidenze (G. CORASANTI, *ult. op. cit.*, pag. 222).

« Si tratta, quindi, di comprendere come l'intervenuto allargamento dell'ambito dei soggetti tenuti alla iscrizione rischia di mantenere una forte ambiguità tra i contenuti di un preciso obbligo giuridico amministrativamente sanzionato e quelli di una facoltà cui la legge sembra collegare effetti giuridici positivi, quali l'accesso a qualsiasi forma di intervento pubblico promozionale » (G. CORASANTI, *ult. op. cit.*, pag. 233).

<sup>45</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *ult. op. cit.*, pag. 165.

Un ombrello protettivo di non poco conto, che riporta l'informazione on line nel più vasto ambito comunitario, e, come detto, opera una significativa tutela da possibili tentazioni di burocratizzarne l'operatività.

Riassumendo, e tornando ad esaminare la norma di cui al D.Lgs. 70, per cui l'obbligatorietà della registrazione si applica solo a chi volesse accedere alle provvidenze, notiamo che essa si riferisce alla registrazione della testata presso il Tribunale ex art. 5 della legge 47 (la registrazione presso il ROC non riguarda le testate, bensì le imprese editrici, e comunque è obbligatoria ex lege 249/97).

Se la legge 62 fosse di sistema, tale norma determinerebbe una deflagranza di tutto l'insieme della normativa sulla stampa, in quanto l'obbligo sancito dall'articolo 5 della legge 47 diverrebbe un *obbligo facoltativo*, una vera assurdità, oltre che una contraddizione in termini.

Se invece la legge 62, come detto, non fosse una legge di sistema, ma di mera sovvenzione al settore, e pertanto appunto settoriale, la norma sarebbe decisamente più in armonia con il plesso normativo.

Certo, la legge 39 e il decreto legislativo 70 determinerebbero in tal caso un'eccezione a tutto il sistema informativo, a favore del giornalismo telematico.

Da ciò, per inciso, si può desumere che, la registrazione presso il tribunale prevista dall'articolo 5 diverrebbe, adottando tale tesi, facoltativa per le testate telematiche, quando, invece, è un espresso obbligo per quelle tradizionali (da ciò si desume che la norma di cui al D.Lgs. 70 non è applicabile ai giornali on line che abbiano un corrispettivo cartaceo, perché prevarrebbe l'obbligatorietà della registrazione prevista per la versione cartacea).

Tuttavia, già il dettato dell'articolo 16 della legge 62 opera un'eccezione all'intoccabilità dell'obbligo di registrazione presso il Tribunale ex art. 5; e, in verità, la peculiarità dell'informazione on line può ben meritare un'eccezione.

Si deve concludere pertanto per la ragionevolezza della tesi ermeneutica appena esposta.

La legge 62 è pertanto normativa settoriale, e fa esplicito oggetto di eccezione il giornalismo telematico rispetto alle regole generali previste per il giornalismo tradizionale: bisogna prenderne atto<sup>46</sup>.

Come, d'altro canto, bisogna tener conto della sua formulazione, che è a dir poco imprecisa e fuorviante<sup>47</sup>.

<sup>46</sup> Fondamentale in dottrina V. ZENOVICH, *ult. op. cit.*, in particolare pag. 167, dove l'illustre Autore ricorda altre eccezioni alla normativa sulla stampa, come ad esempio l'art. 153, terzo comma, della legge finanziaria per il 2001 (L. 23 dicembre 2000 n. 388), che impone oneri agli organi di movimenti politici che vogliano ottenere contributi statali, concludendo che, con la legge 62, si sono voluti estendere anche ad altre realtà informative i benefici già concessi all'informazione politica.

<sup>47</sup> Sulla ragionevolezza della posizione per cui la legge 62 sarebbe normativa

settoriale e limitata, e sullo scontro di tale interpretazione con la formulazione decisamente infelice delle sue norme (che riportano invece verso una suggestione opposta, per cui la legge 62 sarebbe « di sistema »), ci sia consentito rimandare a P. DI FABIO, *ult. op. cit.*, pag. 123 (« il pericolo di un'interpretazione rigida, per cui tutti i siti informativi periodici e con una testata identificativa ricadrebbero sotto l'obbligo ex art. 5, L. 47/48, è meno remoto di quanto appaia, ed è favorito dalla formulazione imprecisa delle norme »); si vedano inoltre pagg. 124 e 129.

Pertanto, salvo il caso in cui si tratti di un'impresa editoriale, sottoposta comunque obbligatoriamente alla registrazione al R●C *ex lege* 249, la realtà informativa non organizzata su base imprenditoriale può effettuare una scelta se registrare la testata presso il tribunale, e così accedere alle provvidenze, oppure no.

Questo secondo l'interpretazione più illuminata, ed oggi prevalente.

Ultimamente, il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (« Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale », convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012, n. 103), all'art. 3-bis, prevede una semplificazione per i periodici web, i blog o i siti di piccole dimensioni. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100 mila euro *non sono soggette agli obblighi di legge previste per la stampa del mondo analogico*. Si precisa quindi che per i ricavi annui da attività editoriale si intendono quelli « derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati ».

Ciò costituisce un'ulteriore base a favore dell'interpretazione del carattere settoriale della legge 62, e del suo fare eccezione alla normativa sulla stampa *ex lege* 47 (*rectius*: il suo non esservi ricollegata se non in parte, ed in senso funzionale e finalizzato all'accesso alle provvidenze).

E, in ultima analisi, della natura eccezionale, in senso latino, del giornalismo on line.

Ribadiamo tuttavia che *la veste* della legge 62 resta purtroppo velleitariamente ancora di sistema, al di là della sua natura intrinseca.

Il legislatore intendeva dare, con i citati provvedimenti successivi (l. 39 e D.Lgs. 70), un indirizzo ermeneutico alla portata della legge 62: purtroppo, però, non avendo inciso sul suo dettato, che resta in vigore senza alcuna abrogazione o riscrittura, porta alla tentazione già evidenziata di considerare la legge sul prodotto editoriale una legge di sistema, e generalizzarne effetti ed applicazione.

Estendere gli obblighi relativi alla stampa alle nuove realtà informative periodiche diffuse con mezzo telematico, e soprattutto a quelle tra esse non strutturate in forma imprenditoriale, è una tentazione che dopo oltre un decennio dall'emanazione della legge 62 è sempre pericolosamente viva.

Applicare vecchie regole alle nuove realtà, soprattutto in presenza di un chiarimento (vd. il D.Lgs. 70/2003) della *ratio* della normativa *ex lege* 62 da parte del legislatore (che tale chiarimento sia stato operato in modo del tutto scoordinato con il resto delle norme è un altro discorso), fa suonare campanelli d'allarme circa la tutela delle libertà fondamentali.

In tale chiave, la sentenza 23230 che andiamo a commentare va a costituire un esempio di come, in ultima analisi, il baluardo di tali libertà fondamentali si può trovare solo nella dottrina e nella giurisprudenza più illuminate e più tecnicamente esercitate su tematiche innovative.

Abbiamo detto della tentazione sempre viva di interpretazioni « estensive » della portata della legge sul prodotto editoriale: ebbene, se la dottrina ormai concorda sul fatto che il portato della legge 62 sia limitato a chi voglia contributi e provvidenze, la giurisprudenza di merito, in senso opposto, spesso ne interpreta il dettato quale normativa « di sistema ».

In tale direzione si muove la sentenza del Tribunale di Modica — poi confermata in appello dalla Corte di Catania — che ha iniziato l'iter giurisdizionale di cui la sentenza della Cassazione 23230 del 2012 costituisce l'esito finale, con risultanze, come vedremo, del tutto opposte.

#### 4. LA SENTENZA DI PRIMO GRADO E L'APPELLO.

È necessario premettere che le motivazioni della sentenza di primo grado<sup>48</sup> risentono di una interpretazione letterale del testo della legge 62.

In verità, tale lettura, su un piano strettamente tecnico, non appare del tutto infondata<sup>49</sup>.

Tuttavia, come abbiamo già precisato, l'interpretazione di un testo normativo va compiuta considerando la sua specifica *ratio*.

Dopo aver accertato la cadenza regolare con cui il sito veniva aggiornato e con cui venivano pubblicati gli articoli, il giudice di primo grado, dopo aver premesso che l'obbligo di registrazione *ex art. 5 L. 47* costituisce un mero controllo formale dei documenti prescritti dalla legge e non è un limite preventivo alla libertà di stampa, né una valutazione discrezionale sull'opportunità di consentire o no la pubblicazione di un giornale, sottolinea che tale registrazione serve ad individuare i responsabili di eventuali illeciti commessi a mezzo stampa.

Tale disposizione riguarda solo quotidiani o periodici, essendo pienamente consentita la libera manifestazione del pensiero ad esempio con stampati singoli o numeri unici, non sottoposti a tale obbligo<sup>50</sup>.

Come abbiamo accennato, e come ricorda il Giudice di primo grado, fino all'emanazione della legge 62 la giurisprudenza prevalente aveva adottato un'interpretazione restrittiva riguardo all'applicazione degli obblighi previsti dalla legge 47 del 1948, contro, perciò, l'estensione di tali obblighi ai giornali telematici.

Questi ultimi, secondo tale orientamento giurisprudenziale precedente alla legge 62, non rientravano nella previsione della legge 47 in quanto non consistevano in riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico chimici (ciò riecheggia quanto affermato dalla principale dottrina in materia<sup>51</sup>).

Il tribunale rimarca come la giurisprudenza di merito successiva all'emanazione della legge 62 abbia mutato direzione, esprimendosi per una equiparazione piena del giornalismo telematico a quello cartaceo (vengono citati Trib. Milano, II sez. Civile, 10-16 maggio 2006 n. 6127; Tribunale Salerno, 16 marzo 2001; Tribunale Latina, 7 giugno 2001).

Abbracciando la tendenza giurisprudenziale appena menzionata, la pronuncia di primo grado desume che deve essere data piena applica-

<sup>48</sup> Trib. Modica, sent. n. 194 dell'8 maggio 2008.

<sup>49</sup> Come rileva G. SCORZA, in *Punto Informatico*, 3 settembre 2008, «La decisione — che sarebbe ingiusto liquidare semplicemente come brutta o errata — infatti amplifica le numerose ambiguità ed i molti elementi di incertezza contenuti nel-

l'attuale disciplina dell'informazione telematica».

<sup>50</sup> Il Giudice si riferisce alla sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 1971.

<sup>51</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, cit., in particolare pagg. 16 e 19.

zione all'articolo 5 della legge 47 del 1948, e pertanto all'obbligo di registrazione del sito informativo oggetto del giudizio.

Non essendo stato quest'ultimo registrato presso il tribunale del luogo di pubblicazione, scattano le sanzioni penali di cui all'articolo 16 della medesima legge 47.

L'emanazione successiva del D.Lgs. 70 del 2003 non ha intaccato il quadro normativo, continua il Giudice di merito, in quanto le finalità del decreto consistono nella promozione della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione (SSI).

Tuttavia, su questo punto la sentenza di primo grado equivoca, in quanto, pur affermando correttamente che « prestatore dei servizi della società dell'informazione » è la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione, confonde la Società dell'Informazione con le società (commerciali) che forniscono servizi della società dell'informazione.

Un conto è infatti la società in quanto *societas* composta da persone, un altro conto è, ovviamente, la società commerciale.

Per il giudice, il prestatore di servizi della società dell'informazione è una *società commerciale* (non si spiega allora come l'articolo 2 del decreto legislativo 70 precisi che si tratta di una persona *fisica* o giuridica che presta il servizio).

Attenzione: un conto è *l'imprenditore*, che può essere come sappiamo anche persona fisica; un altro conto è usare il termine « *società* », cioè *un'attività d'impresa* svolta da una *persona giuridica* (società di persone o di capitali).

Perciò il giudice di primo grado, equivocando, sostiene che il decreto legislativo 70 del 2003 « ha dovuto introdurre, successivamente ed all'uopo, una disposizione ad hoc, che, si ribadisce, non è di interpretazione autentica e che esenta dalla registrazione le testate editoriali telematiche riferibili alle società di servizi ».

È abbastanza evidente l'equivoco: un conto è la *Società dei Servizi dell'Informazione* (società di esseri viventi nella quale noi tutti viviamo), indicata con l'acronimo SSI; un altro conto sono le *società commerciali che forniscono servizi della società dell'informazione* (ed a fornire tali servizi possono anche essere *imprenditori individuali*, cioè *persone fisiche*).

Quindi, a norma dell'articolo 2 del D.Lgs. 70, prestatore di un servizio per la Società dell'Informazione può essere una persona giuridica, ma anche una persona fisica, esercente attività imprenditoriale.

Da tale errata interpretazione pertanto la pronuncia di primo grado deriva che la disposizione di cui all'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 70 del 2003, che esonera dalla registrazione testate editoriali telematiche che non intendono accedere alle provvidenze, « riguarda solamente i c.d. prestatori di servizi, rimanendo conseguentemente il singolo giornalista sottoposto all'obbligo di cui all'art. 1, comma 3° ultimo periodo, della L. n. 62/2001 ».

Ma noi sappiamo che il singolo giornalista può ben fornire un servizio della Società dell'Informazione, qualora eserciti attività di impresa (individuale).

Pertanto, questo punto non può essere condiviso.

Inoltre, nello specifico, il giornalista imputato non esercitava imprenditorialmente tale attività: elemento che avrebbe potuto invece far propendere per l'amatorialità della pubblicazione, e pertanto per la sussunzione del sito informativo *de quo* nel concetto di « blog ».

Un ulteriore momento di perplessità si ha leggendo che « al riguardo proprio la Suprema Corte in una recente sentenza ha rilevato come nel caso in cui un utente di Internet « crei o utilizzi uno spazio *web*, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente *erga omnes* (sia pure nel ristretto — ma non troppo — ambito di tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e, nel caso di siti a pagamento, la legittimazione a connettersi) » (Cass. pen. 27 dicembre 2000) ».

Ma la normativa *ex* D.Lgs. 70 del 2003 attua la direttiva 00/31, la quale prevede che « servizi della società dell'informazione » siano « i servizi ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE ».

Quest'ultima afferma che « servizio » sia « qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e *a richiesta individuale di un destinatario di servizi* ».

Ma se la comunicazione avviene *erga omnes*, allora non si potrebbe applicare la normativa sul commercio elettronico e i Servizi della Società dell'Informazione (che impone *la richiesta individuale* del destinatario del servizio).

Un altro equivoco riguarda « la registrazione cui fa riferimento all'articolo 7 comma 3 del decreto legislativo 70 », che secondo la sentenza di primo grado « non può che essere quella da effettuarsi presso il Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) » ... « e non quella da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della L. n. 47/1948 ».

Ma precedentemente aveva affermato correttamente, come abbiamo già riportato, che il decreto legislativo 70 « esenta dalla registrazione *le testate editoriali* telematiche riferibili alle società di servizi » (e perciò si tratta della registrazione presso il tribunale, non presso il ROC).

Un'incomprensibile contraddizione in termini.

Infatti, ricordiamo ancora una volta che la registrazione cui il decreto legislativo 70, art. 7 comma 3, si riferisce non è quella *dell'impresa editrice* presso il ROC (obbligatoria a mente della legge 249 del 1997) ma quella *della testata edita* presso il tribunale: è decisivo il fatto che la norma parli di registrazione *della testata* (il ROC è articolato per imprese, non per testate).

Nel merito, la condanna per stampa clandestina per il gestore del sito deriva direttamente dalle appena menzionate considerazioni, in primo luogo perché il Giudice ha considerato provata la circostanza che si trattasse di un giornale (sia perché il sito stesso si era qualificato come tale, sia perché gli articoli avevano ad oggetto fatti di cronaca locale); in secondo luogo, perché gli articoli venivano pubblicati con cadenza regolare (« giornaliera », per la precisione).

Infine, pronunciandosi sul fatto che l'imputato aveva affermato che il prodotto non fosse un quotidiano, ma un semplice blog<sup>52</sup>, un diario di in-

<sup>52</sup> Un argomento interessante, ma solo indirettamente tangente il tema trattato, riguarda la responsabilità del blogger per i post inseriti da terzi, configurabile adottando un criterio di equiparazione tra direttore di un giornale e gestore del blog,

che avrebbe il dovere di eliminare i post offensivi (Trib. Aosta, sent. 553 del 25 maggio 2006). Tale impostazione meriterebbe un approfondimento alla luce della direttiva 00/31 (artt. da 12 a 15), analisi che però esula dalla presente trattazione.

formazione civile, il Tribunale evidenzia che anche un blog può essere usato per pubblicare un giornale, utilizzandolo « come metodo di presentazione di un giornale, cioè di una testata registrata con una sua linea editoriale, per coinvolgere il pubblico ».

Se un blog viene utilizzato « come strumento tramite il quale far informazione », e non semplicemente come « strumento di comunicazione ove tutti indistintamente possano esprimere le proprie opinioni sui più svariati argomenti », ricorrerebbe l'obbligo di registrazione.

Ci sia consentito un inciso su tale punto: in verità, il confine, qui tratteggiato, tra informazione ed opinione appare alquanto labile ed evanescente.

Siccome, infine, per pubblicare articoli sul sito in oggetto era necessario contattare il titolare del sito e sottoporli alla sua preventiva valutazione, per il Giudice di primo grado il prodotto editoriale in esame non era un blog, ma un vero e proprio giornale dotato di una testata e di un editore responsabile.

La sentenza d'appello confermava l'impostazione adottata dal Giudice di primo grado<sup>53</sup>.

#### 5. LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE, 10 MAGGIO 2012, N. 23230.

Il doveroso excursus sul dibattito dottrinale e sulle tendenze ermeneutiche in sede giudiziale ci consente una miglior illuminazione sulle motivazioni sottese alla pronuncia della Suprema Corte in esame.

La loro apparente semplicità sottintende in realtà una riflessione approfondita e raffinata delle problematiche interpretative della nuova disciplina sulla stampa.

<sup>53</sup> App. Catania, I sez. pen., sent. 961 del 2 maggio 2011. Si rilevi, per inciso, come le motivazioni si riferiscano a Trib. Milano, sent. 21/62010, in cui si sottolinea che la sequestrabilità della pubblicazione on-line non è consentita solo quando si sia in presenza di pubblicazioni che osservino regole ed obblighi previsti per la stampa quotidiana (indicazioni obbligatorie, direttore responsabile e registrazione). Precisa la Corte meneghina: « tali requisiti, in quanto finalizzati a identificare preventivamente i responsabili e pertanto a tutelare la collettività, sono imprescindibili per ottenere l'applicazione delle garanzie in tema di sequestro » e « solo in presenza di tali presupposti si possono applicare al prodotto editoriale pubblicato su supporto informatico le stesse garanzie previste per la stampa cartacea, tra cui la non sequestrabilità ». Si rilevi ulteriormente come, nella sentenza del Tribunale di Milano, si sostenga che

« l'inclusione nella nozione di 'stampa' dei nuovi mezzi di espressione del libero pensiero (quali 'newsletter', 'blog', 'newsgroup', 'mailing list', 'chat', messaggi istantanei ecc.) non può avvenire prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi ».

Con ciò la Corte ambrosiana rimarca che tali forme di espressione, possiedono differenti caratteristiche di cui non si può non tener conto, e che possono costituire elementi di differenziazione rispetto alla stampa.

Anch'esse, come la stampa, si ascrivono nell'ambito del più lato concetto di (libertà di) manifestazione del pensiero, ma la stampa ne costituisce una specificazione *sui generis*, con caratteristiche (e regole) non estensibili a tutte le altre espressioni del pensiero (se non in base a precise disposizioni di legge). Sullo stesso tema, cfr. Cass. Pen. III sez., sent. n. 10535 del 2008 (vd. *ultra*, nota 64).

### 5.1. I punti cardine della sentenza.

La sentenza si articola in due distinte parti, collegate e consequenziali.

Nella prima vengono tratteggiati in breve i punti della normativa sulla stampa cartacea che le precedenti pronunce, sia in primo, sia in secondo grado, hanno considerato applicabili alla fattispecie in esame.

La Suprema Corte, in primo luogo, ricorda che, per la legge 47 del 1948 «sono considerati stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisici/chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione», con ciò rendendosi necessari i due requisiti dell'attività tipografica e della destinazione del prodotto alla diffusione al pubblico<sup>54</sup>.

A tale prodotto si applica l'obbligo di registrazione della testata presso il tribunale del luogo di pubblicazione, ex art. 5 L. 47/1948, con sanzione penale (ex art. 16) in caso di inosservanza del detto obbligo.

Nella seconda parte della pronuncia, la Cassazione, in modo esplicito e netto, esclude l'applicabilità della detta normativa sulla stampa ai giornali telematici, con ciò ricalcando la più eminente voce dottrinale in materia<sup>55</sup>.

Infatti, le due condizioni appena viste, attività tipografica con mezzi fisico-chimici e destinazione alla pubblicazione, non sono riscontrabili nel giornale telematico, secondo la Suprema Corte.

A ciò si deve aggiungere, continua il Giudice di legittimità, che «La normativa di cui alla L. 7 marzo 2001, n. 62 (inerente alla disciplina sull'Editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali online soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria», e che tale disposizione è stata ribadita dall'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 70 del 2003, per il quale «la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze».

Da ciò deriva, per la Corte, che l'estensione al giornale on line dell'obbligo di registrazione di cui all'art. 5 L. 47, richiamato dalla legge 62 (e stabilito solo ai fini dell'ottenimento delle provvidenze economiche), non sia configurabile.

Ne consegue che l'applicazione della relativa sanzione penale, ex art. 16 comma 1 L. 47 (reato di stampa clandestina), non sia possibile, in quanto costituirebbe interpretazione analogica «*in malam partem*», notoriamente vietata dall'art. 25, comma secondo, Cost. e 14 delle Disposizioni sulla legge generale.

Si noti, ad una prima analisi, che il *thema decidendum* riguarda un aspetto specifico (l'applicabilità del reato di stampa clandestina, inte-

<sup>54</sup> In argomento viene ricalcata in pieno la posizione espressa dalla più autorevole voce dottrinale (V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, cit., pag. 16), nonché da Cass. V sez. pen. 35511/2010, sentenza che non a caso l'Estensore richiama nei motivi della decisione.

<sup>55</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *I «prodotti editoriali» elettronici nella L. 7 marzo 2001 n. 62 e il preteso obbligo di registrazione*, cit., nonché, in netto anticipo sulla legge 62, «La pretesa estensione alla telematica...», cit.



grato in caso di mancata registrazione presso il tribunale del giornale o del periodico).

Tuttavia, la decisione, pur limitata a tale aspetto (pertanto, non è estensibile l'obbligo di registrazione in quanto da ciò deriverebbe l'applicazione in via analogica della norma penale di cui all'art. 16), presuppone, nelle sue motivazioni, la qualifica settoriale, e non di sistema, della legge 62.

La Corte sottolinea infatti la valenza esclusivamente amministrativa della legge 62, considerata legge speciale, relativa esclusivamente alle provvidenze.

E considera tale assunto ormai acclarato e generalizzato, perciò non limitato solo al tema della sua decisione.

Tale pronuncia si inserisce di conseguenza in una più ampia e moderna tendenza giurisprudenziale<sup>56</sup>, che esclude l'estensione della normativa sulla stampa tradizionale alle nuove forme di informazione per via telematica.

## 5.2. I principali spunti di riflessione.

Un commento a motivazioni tanto nette e lucide appare a prima vista ridondante.

Tuttavia, un esame approfondito rivela in primo luogo che la sentenza non tratta dei blog, come da alcuni frettolosamente affermato: il sito oggetto della pronuncia, infatti, viene definito a più riprese « giornale telematico » dalla Suprema Corte.

In tal senso, non ci si discosta dalle posizioni espresse nelle due fasi di merito, che non hanno accolto la tesi della difesa, per la quale si trattava di blog, e non di giornale on line.

La Cassazione definisce infatti esplicitamente il prodotto editoriale oggetto del contendere quale *giornale on line*, sancendo che per esso *non sussiste* obbligo di registrazione presso il tribunale. Ancora, più sopra, esordisce con « occorre esaminare (...omissis...) se detta disciplina, sotto il profilo generale sia applicabile al nuovo prodotto “media”<sup>57</sup> costituente il giornale informatico diffuso in via telematica (sito *www.*) ».

Per inciso, si rilevi che manca la definizione dei punti distintivi tra blog e giornale telematico, tra stampa *lato sensu* professionale e amatoriale.

Forse, considerando che la difesa, nelle due precedenti fasi di giudizio, aveva prospettato tale qualifica del sito *de quo agitur*, la sede sarebbe stata opportuna per operare con maggior perspicuità tale puntualizzazione (bisogna altresì ricordare come la giurisprudenza della Corte si sia già espressa, seppur *en passant*, su tale distinzione<sup>58</sup>).

<sup>56</sup> Vd. anche Cass. V sez. pen. 35511/2010, e, in modo più indiretto, Cass. Pen. III sez., sent. n. 10535 del 2008.

<sup>57</sup> I corsivi sono nostri.

<sup>58</sup> Vd. *ultra*, nota 64. Per quanto concerne il dovere di sorveglianza del gestore di un blog, e anche di un direttore di un giornale telematico, circa i *post* dei lettori (soprattutto in ordine all'applicabilità del-

l'art. 57 c.p. sui reati commessi a mezzo stampa), si rimanda alla già menzionata Cass. V sez. pen. 35511/2010, che conclude in senso negativo (salvo ovviamente nel caso di concorso nel reato). Interessante quanto inoltre affermato nelle motivazioni della stessa sentenza: « Bisogna pertanto riconoscere la assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media, sinora

Si deve infatti considerare che, anche se ai fini dell'obbligo della registrazione presso il tribunale, il problema viene risolto, seppur limitatamente alla configurabilità del reato di stampa clandestina, resta però il dubbio sulla distinzione tra blog e giornale on line per altre finalità, quali, ad esempio, l'ammissibilità della domanda di accesso alle provvidenze per l'editoria (si pensi al caso di un blog gestito da un giornalista iscritto all'albo dei giornalisti).

Ciò che più importa, tuttavia, è l'estensione o meno degli obblighi previsti per la stampa tradizionale alle nuove forme di giornalismo periodico telematico (ribadiamo, ai fini dell'applicabilità della fattispecie penale di cui all'art. 16 L. 47/1948, ma con una riflessione pienamente adottabile, ed adottata dal Giudice di legittimità, anche a livello sistematico).

In primo luogo, la Corte sancisce una differenza di non poco momento tra stampa telematica e stampa tradizionale, che si basa anzitutto sul procedimento di creazione del prodotto (quest'ultima necessita di attività tipografica, con mezzi fisico-chimici, la prima implica invece una digitalizzazione del prodotto); in secondo luogo, sulla destinazione alla pubblicazione, cioè alla diffusione al pubblico.

La posizione non è inedita<sup>59</sup>, ma fa comunque di tale pronuncia un cardine fondamentale, e sancisce ulteriormente l'adozione, da parte della giurisprudenza, dell'ottica interpretativa già consolidata da molto tempo in dottrina.

Tuttavia, e venendo al più importante aspetto in analisi, la recisione netta del nodo gordiano avviene circoscrivendo la legge 62 al piano amministrativo, pertanto limitandola al tema dell'ottenimento delle provvidenze, contributi ed agevolazioni. Ciò impedisce l'estensione degli obblighi di cui alla legge sulla stampa, che essa richiama, ai giornali on line (e, a maggior ragione, ai blog, che non costituiscono neppure « stampa professionale »: in tal senso si può dire che la sentenza, seppur indirettamente, li riguarda).

Ora, la lettura della motivazione espressa dalla Corte ci porta ad una riflessione.

Come detto, sancendo l'esclusione dell'applicabilità ai giornali telematici dell'obbligo di registrazione stabilito per la stampa cartacea, la sentenza vi si riferisce come ad un principio ormai assodato.

Principio che, come abbiamo accennato, è caposaldo di una tendenza giurisprudenziale in materia di giornalismo on line che sta divenendo ormai prevalente<sup>60</sup>.

Non a caso la presente pronuncia, nonché Cass. 35511/2010 riportano il medesimo concetto, per cui la registrazione delle testate on line sarebbe stata introdotta solo per finalità amministrative, segnatamente per rendere possibile la richiesta delle provvidenze per l'editoria.

conosciuti e, per quel che qui interessa, rispetto alla stampa », e, ancora « Dunque, accanto all'argomento di tipo sistematico (non assimilabilità normativamente determinata del giornale telematico a quello stampato... ».

<sup>59</sup> Né in dottrina, né in giurisprudenza: vd. *supra*, nota 54.

<sup>60</sup> Si veda Cass. V sez. pen. 35511/2010, cit., per la quale « Invero, né con la legge 7 marzo 2001 n. 62, né con il già

menzionato D.Lgs. del 2003, è stata effettuata la estensione della operatività dell'art. 57 c.p. dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali on line (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l'editoria (come ha chiarito il successivo D.Lgs.) ».

Tale principio di facoltatività di una registrazione presso un registro non è una novità nel nostro ordinamento: come abbiamo visto, già il combinato disposto dei primi due commi dell'art. 18 della legge 416 del 1981 configurava una facoltà, e non un obbligo, di registrazione al Registro Nazionale della Stampa per gli editori di periodici e riviste cosiddetti « minori » (editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno) che volessero accedere alle provvidenze<sup>61</sup>.

Comunque, anche leggendole come pronunce relative all'applicazione di norme specifiche (l'art. 16 della legge sulla stampa, l'art. 57 del c.p.), esse delineano un mosaico che presuppone il principio sopra menzionato, secondo il quale non sussiste l'obbligo di registrazione per il giornale telematico.

In conclusione, la Corte, investita della questione sulla legittimità o meno dell'applicabilità della fattispecie del reato di stampa clandestina ad un sito periodico di informazione non registrato presso il tribunale del luogo di pubblicazione, coglie l'occasione per operare una riflessione più ampia, investendo con la sua pronuncia importanti profili sistematici, sancendo la natura del tutto settoriale della legge 62, e limitandone la portata all'ottenimento delle provvidenze.

Non una novità assoluta in giurisprudenza, come abbiamo visto<sup>62</sup>, ma un ulteriore tassello che ne dimostra la decisa virata a favore della prima e più ragionata interpretazione dottrinale<sup>63</sup>.

## 6. CONSIDERAZIONI FINALI.

Anche se la Suprema Corte ha abbracciato, in modo netto, l'ermeneusi più ragionevole e meno dogmatica, ciò non può far abbassare la guardia di fronte ad un dettato normativo ancora pericolosamente ambiguo.

La tendenza giurisprudenziale si allinea al dettato dottrinale, ma ciò purtroppo non impedisce (come non ha impedito nei primi due gradi di giudizio) interpretazioni difformi da parte dei giudici di merito.

La necessità di un intervento del legislatore, che non solo chiarisca definitivamente la normativa, ma la sistematizzi ed omogeneizzi meglio, appare ineludibile.

<sup>61</sup> Il comma 1 dell'art. 18 recitava « Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno ».

Il comma 2 sanciva in modo espresso la registrazione presso il Registro Nazionale della Stampa (stabilita dall'art. 11) per gli editori di giornali periodici e riviste sotto tale soglia di occupati *solo quale condizione per accedere alle provvidenze*; pertanto la considerava del tutto facoltativa, e finalizzata all'ottenimento dei benefici.

Anche se la registrazione presso il Registro Nazionale della Stampa non è assimilabile alla registrazione della testata presso il tribunale (avendo finalità e strutturazione diverse), vale comunque come configurazione, nel nostro ordinamento, del principio di facoltatività dell'iscrizione presso un registro, finalizzata all'ottenimento di prebende.

<sup>62</sup> Vd. *supra* nota 60.

<sup>63</sup> Su cui V. ZENO-ZENCOVICH, *I « prodotti editoriali » elettronici nella L. 7 marzo 2001 n. 62 e il preteso obbligo di registrazione*, cit.

A ciò si aggiunga la labile distinzione tra blog e giornale on line<sup>64</sup>, tra stampa professionale ed amatoriale, che, seppur resa superflua ai fini degli obblighi di registrazione, dall'interpretazione tratteggiata nella sentenza in esame (per la quale, come abbiamo visto, la registrazione per le realtà informative on line è facoltativa e mirata alle provvidenze) sarebbe decisamente opportuna.

Purtroppo, in questa materia, la formulazione imprecisa da parte del legislatore non è un'eccezione, è quasi una regola.

Si veda ad esempio il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012, n. 103), di cui già abbiamo parlato: all'art. 3-bis prevede semplificazioni per i giornali *esclusivamente digitali* che non abbiano fatto domanda di provvidenze e che prevedano ricavi non superiori a 100.000 euro.

Per essi, oltre ad altre esenzioni, non sussiste l'obbligo di registrazione della testata presso il tribunale.

Ma non sussisterebbe comunque, applicando il principio di cui abbiamo parlato e che la Cassazione abbraccia, *proprio perché non hanno fatto richiesta di provvidenze*: non si vede perché una norma specifica debba esplicitarlo.

Ancora, ragionando *a contrario*, i giornali on line che prevedano ricavi superiori alla detta soglia si dovrebbero registrare anche se non facessero domanda di contributi ed agevolazioni.

Come si vede, fino a quando il legislatore non intervenga a chiarire definitivamente la materia, a sistematizzarla e coordinarla, il pericolo, per la libertà di informazione, è sempre in agguato, anche se, obiettivamente, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione costituisce comunque un caposaldo giurisprudenziale di fondamentale importanza.

Come raccomandava Talleyrand ai funzionari del Ministero degli Esteri francese, lasciando il suo incarico, « *Surtout pas trop de zèle* ».

La speranza è che, in attesa di un intervento del legislatore altrettanto deciso e netto, al pari della evidenziata pronuncia della Suprema Corte, tale consiglio illumini tutti gli operatori del diritto, perché vengano evitate interpretazioni dogmatiche che, come vediamo ormai da oltre un decennio, mettono in pericolo una delle principali libertà costituzionali.

PAOLO DI FABIO

<sup>64</sup> Acutamente la Suprema Corte richiama la già menzionata Cass. Pen. III sez., sent. n. 10535 del 2008, in cui si afferma lucidamente che dalla lettura in senso evolutivo dell'art. 21 comma 3 Cost. (che limita i casi di sequestro per la stampa) « non può farsi derivare che i nuovi mezzi di comunicazione del proprio pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat, messaggi istantanei, e così via) possano, tutti in blocco, solo perché tali, essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell'art. 21, comma 3, Cost., prescindendo dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi.

In realtà i messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei

casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) sono equiparabili ai messaggi che potevano e possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) e, così come quest'ultimi, anche i primi sono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di comunicazione di informazioni, ma non entrano (solo in quanto tali) nel concetto di stampa, sia pure in senso ampio, e quindi ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale ».